REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1976 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d'America («USA») e del Regno dell'Arabia Saudita («i paesi interessati») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

(2) La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 («la denuncia») dal *Defence Committee of European MEG Producers* (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di MEG. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio notevole.

1.2. Misure provvisorie

(3) In conformità con l'articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni da MEGlobal Americas Inc («MEGlobal Americas»), Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), Arteco NV («Arteco») e dal comitato dei produttori di PET in Europa («CPME»).

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione ([2]) («il regolamento provvisorio») l'11 giugno 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MEG originario degli USA e del Regno dell'Arabia Saudita.

1.3. Fase successiva della procedura

(5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria») il denunciante, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC («LCLA»), il governo del Regno dell'Arabia Saudita, SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV («EMPC»), Helm AG («Helm»), Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Tricon International Ltd e le sue consociate («Tricon»), Arteco, il CPME e RETAL Industries Limited («RETAL») hanno inviato comunicazioni scritte presentando le proprie osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e successive modifiche.
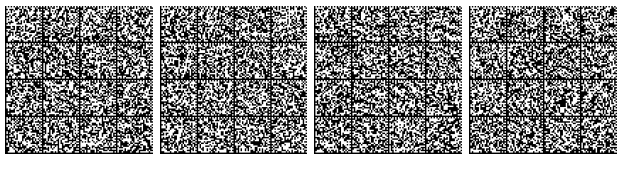
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU L 205 dell'11.6.2021, pag. 4).